

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VILLAGGIO BETANIA - PADRE PANCRAZIO" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<VILLAGGIO BETANIA - PADRE PANCRAZIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO>>.

Assume la forma giuridica di associazione di persone, senza personalità giuridica, apartitica e non è ente religioso. L'organizzazione ha sede legale in via Marcello Malpighi n. 4 nel comune di Cagliari.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge regionale. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti di organizzativi e di funzionamento più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati ed i volontari dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- *La lotta alle povertà materiali ed esistenziali;*
- *L'accoglienza e l'assistenza, espresse sotto varie modalità, di persone in difficoltà, in particolare di bambini, mamme e famiglie;*
- *L'accompagnamento compassionevole e premuroso verso l'integrazione sociale di persone in difficoltà, espresso sotto varie modalità, in particolare di bambini, mamme e famiglie.*

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- interventi e prestazioni sanitarie, di cui alla lettera b) dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera L) dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o

di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, di cui alla lettera u) dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Fondazione di un villaggio complesso costituito da un insieme di abitazioni per famiglie che facciano accoglienza a bambini che vivono situazioni di difficoltà e disagio (affido/adozione), munito di aree ricreative.
- Realizzazione di una mensa per bisognosi.
- Realizzazione di un centro di accoglienza che soddisfi le prime necessità degli indigenti (alimenti, vestiario, medicinali, altro).
- Realizzazione di un piccolo ambulatorio all'interno del quale ruoteranno diverse professionalità mediche e infermieristiche.
- Realizzazione di un centro di accoglienza e di assistenza didattico/formativo che possa effettuare attività educativa, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché formazione extra scolastica, ad esempio tutoraggio e ripetizioni, finalizzata al recupero delle carenze in campo didattico, alla lotta e prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo, al contrasto in genere della povertà educativa.
- Realizzazione di un centro di accoglienza e sostegno per mamme in difficoltà (supporto psicologico e somministrazione di beni di prima necessità per i bambini piccoli).
- Realizzazione di un centro di pastorale familiare rivolto ai giovani, alle coppie ed alle famiglie.

Tutte queste attività, alcune delle quali potranno essere effettuate avvalendosi di strumenti interattivi e multimediali, mezzi mobili e quant'altro ne consenta la fruizione a distanza ovvero nei luoghi di necessità, verranno realizzate dall'Associazione, all'interno di un progetto sociale ed educativo fondato sui valori cristiani che la Chiesa Cattolica insegna, con il concorso di una Casa religiosa dell'Istituto di Vita Consacrata Fraternità Francescana di Betania, munita di appositi luoghi per l'accoglienza di famiglie e singoli, che potrà essere realizzata nel villaggio con il contributo dell'Associazione che ne condivide i Carismi.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di:

- mettere in atto tutte le iniziative consentite dalle leggi per la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione del progetto che potrà essere realizzato anche per stati avanzamento.

Le attività d'accoglienza saranno svolte dai volontari che condividano i Carismi dell'Istituto di Vita Consacrata "Fraternità Francescana di Betania".

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse finalizzate, connesse e/o collegate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, solo se secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'attività di raccolta fondi per la realizzazione delle attività avverrà, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sardegna.

ART. 6 (Associati e Volontari)

Possono far parte dell'Organizzazione in qualità di associati tutte le persone che ne condividono le finalità perseguite, le attività d'interesse generale svolte, impegnandosi a vivere la vita associativa secondo i carismi dell'Istituto di Vita Consacrata "Fraternità Francescana di Betania" (accoglienza, preghiera e vita fraterna) ed a rispettare il presente Statuto ed il Regolamento dell'Organizzazione.

Possono far parte dell'Organizzazione in qualità di volontari tutte le persone che ne condividono le finalità perseguite, le attività d'interesse generale svolte, impegnandosi a vivere i servizi caritatevoli prestati secondo i carismi dell'Istituto di Vita Consacrata "Fraternità Francescana di Betania" (accoglienza, preghiera e vita fraterna) ed a rispettare il presente Statuto ed il Regolamento dell'Organizzazione.

Le prestazioni lavorative fornite dai volontari associati e dai volontari non associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati volontari, come ai volontari non associati, possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla legge e dall'Organizzazione stessa.

La qualità di associato volontario o di volontario non associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Sono associati all'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione (**associati fondatori**) e quelli che verranno accolti (**associati ordinari**), con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, a seguito di apposita richiesta.

Il numero degli associati è illimitato.

Ciascun associato maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

Possono essere associati e volontari non associati coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

L'Organizzazione deve assicurare tutti i volontari che prestano attività di volontariato a favore della stessa secondo quanto prevede la normativa vigente.

ART. 7

(Ammissione, esclusione, diritti e doveri degli associati)

Le decisioni circa le domande di ammissione degli aspiranti associati sono adottate dal Consiglio Direttivo.

L'associato recede dall'Associazione:

- per propria volontà: con dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per decesso: automaticamente.

L'associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo deliberato per l'esercizio sociale in corso;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancata e prolungata assenza di partecipazione alle attività dell'Organizzazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari e regolamentari;
- per persistente inadempienza o violazione degli obblighi statutari e regolamentari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Organizzazione.

A seguito di domanda degli interessati, il Consiglio direttivo delibera l'ammissione ovvero la non ammissione degli aspiranti soci.

La deliberazione è comunicata all'interessato presso il recapito indicato nella domanda di ammissione; a seguito di ammissione la delibera è annotata nel registro degli associati.

La delibera di ammissione degli associati deve avvenire senza criteri discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di non ammissione, adeguatamente motivata, è comunicata all'interessato presso il recapito indicato nella domanda di ammissione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice in seconda convocazione.

E' ammesso, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione della mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso all'Assemblea degli associati che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare direttamente o per esplicita delega scritta se in regola con il pagamento del contributo deliberato (ciascun associato può essere portatore di una sola delega di altro associato);
- conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- usufruire dei servizi dell'Organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo deliberato dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti in ragione delle possibilità di ciascuno;
- tenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Organizzazione stessa e dei suoi associati.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario ed il volontario non associato svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario e volontario non associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario ed al volontario non associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla legge e dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale nell'associazione sono annotati in un apposito registro, tenuto a cura del consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

I volontari possono interrompere in qualunque momento di svolgere la loro attività a favore dell'associazione mediante comunicazione scritta a seguito della quale sono cancellati dal registro dei volontari.

Il consiglio direttivo delibera, a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice in seconda convocazione, sulla cancellazione dei volontari associati e non associati dal registro dei volontari:

- in caso di decesso;
- in caso di sopraggiunta impossibilità ad effettuare l'attività di volontariato programmata;
- per mancata e prolungata assenza di partecipazione alle attività di volontariato dell'Organizzazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari e regolamentari;
- per persistente inadempienza o violazione degli obblighi statuari e regolamentari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Organizzazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato nell'associazione sono assicurati, con riferimento all'attività di volontariato svolta nell'associazione, contro le malattie, gli infortuni nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Sussistendo i presupposti obbligatori di legge per la loro costituzione, si prevedono anche i seguenti organi:

- Organo di controllo
- Organo di revisione.

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- il Collegio dei Garanti del Carisma, costituito da un fratello e da una sorella religiosi consacrati indicati dal Consiglio Generale della "Fraternità Francescana di Betania" Istituto di Vita Consacrata, è organo consultivo del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e, su richiesta, può prendere parte alle assemblee degli organi, formula pareri non vincolanti su decisioni da prendere in sintonia col Carisma dell'Istituto di Vita Consacrata "Fraternità Francescana di Betania".

Le cariche sociali nell'interesse dell'associazione sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

I voti sono palesi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando istituiti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

La convocazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che riceve la convocazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di tre componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato al suo interno assieme agli altri componenti vice presidente e segretario.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il consiglio direttivo decade in caso di tre sedute consecutive convocate e nelle quali non si è raggiunto il numero legale per la sua costituzione.

Il consiglio direttivo decade altresì in caso di decesso o dimissioni di un consigliere.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi non svolga i suoi compiti statutari o sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Perdurando la situazione di inerzia ovvero di impossibilità del presidente, convoca senza indugio l'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Il segretario svolge compiti amministrativi ed operativi su indicazione del Consiglio Direttivo.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili acquisiti a titolo oneroso sono elencati nel libro cespiti, che può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari sono assicurati per i rischi connessi all'attività di volontariato svolta a favore dell'organizzazione contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, dopo l'esaurimento della liquidazione ed il pagamento di tutti i debiti, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo degli enti preposti dalla

legge, ad altri enti del Terzo settore operanti con le medesime finalità secondo i Carismi della "Fraternità Francescana di Betania" Istituto di Vita Consacrata, o, in mancanza, ad analogo ente del settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei soci e comunque secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro novanta giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.